

Direttore scientifico
Giuseppe Cassano

Comitato scientifico

Michele Ainis
Maria A. Astone
Alberto M. Benedetti
Giovanni Bruno
Alberto Cadoppi
Stefano Canestrari
Giovanni Capo
Andrea Carinci
Antonio Catricalà
Sergio Chiarloni
Renato Clarizia
Alfonso Celotto
Giovanni Comandè
Claudio Consolo
Giuseppe Corasaniti
Pasquale Costanzo
Enrico Del Prato
Astolfo Di Amato
Ugo Draetta
Francesco Di Ciommo
Giovanni Duni
Valeria Falce
Francesco Fimmanò
Giusella Finocchiaro
Carlo Focarelli
Giorgio Florida
Vincenzo Franceschelli
Massimo Franzoni
Tommaso E. Frosini
Cesare Galli
Alberto M. Gambino
Lucilla Gatt
Aurelio Gentili
Andrea Guaccero
Bruno Inzitari
Luigi Kalb
Luca Lupària
Vittorio Manes
Adelmo Manna
Arturo Maresca
Ludovico Mazarolli
Raffaella Messinetti
Pier Giuseppe Monateri
Mario Morcellini
Nicola Palazzolo
Giovanni Pascuzzi
Roberto Pessi
Lorenzo Picotti
Francesco Pizzetti
Dianora Poletti
Giovanni Sartor
Filippo Satta
Paola Severino
Pietro Sirena
Antonello Soro
Giorgio Spangher
Paolo Stella Richter
Luigi Carlo Ubertazzi
Romano Vaccarella
Daniela Valentino
Giovanni Ziccardi
Andrea Zoppini

Diritto di **INTERNET**

Digital Copyright e Data Protection



2019



IN EVIDENZA

- **Oblio, identità, memoria**
- **Emarginazione digitale**
- **Blockchain e Smart contract nel nuovo Decreto Semplificazioni**
- **Trasparenza e pubblicazione in Rete dei redditi dei dirigenti pubblici**
- **Pec e giurisprudenza della Cassazione**
- **Wifi. Braccio di ferro fra onde elettromagnetiche e diritto alla salute**
- **L'ingiunzione dinamica come strumento di tutela del diritto d'autore on-line**
- **Facebook sul luogo di lavoro e licenziamento**
- **Offese via WhatsApp su chat di gruppo**
- **Responsabilità della PA per Tweet del Ministro**
- **GDPR e istruzioni ai soggetti che trattano i dati**
- **Combinazione di dati e prevedibilità della decisione giudiziaria**

SOMMARIO

■ SAGGI

| | |
|--|----|
| OBLIO, IDENTITÀ, MEMORIA di <i>Antonello Soro</i> | 3 |
| EMARGINAZIONE DIGITALE di <i>Vincenzo Franceschelli</i> | 7 |
| TUTELA DELLA VITA PRIVATA, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E <i>PRIVACY</i> . AMBIGUITÀ SEMANTICHE E PROBLEMI DEFINITORI di <i>Andrea Monti</i> | 11 |
| <i>BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT</i> NEL NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI di <i>Fulvio Sarzana di S.Ippolito</i> | 17 |
| GUIDA AUTONOMA E PRIME RIFLESSIONI IN PUNTA DI DIRITTO di <i>Stefano Pellegatta</i> | 25 |

■ GIURISPRUDENZA

| | |
|---|----------|
| EUROPEA | |
| LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E LIMITI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI Corte di Giustizia UE; sezione II; sentenza 14 febbraio 2019, causa C-345/2017 commento di <i>Jacopo Liguori</i> | 37 38 |
| IL RUOLO DELL'INTERPRETAZIONE NELL'ADEGUAMENTO DEL DIRITTO TRIBUTARIO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA: L'IVA SUI SERVIZI "RICREATIVI" PRESTATI MEDIANTE INTERNET Corte di Giustizia UE; conclusioni del 12 febbraio 2019, causa C-568/2017 commento di <i>Carmine Marrazzo</i> | 45 51 |
| COSTITUZIONALE | |
| LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA ALLA PROVA DEL TEST DI PROPORZIONALITÀ. IL CASO DELLA PUBBLICAZIONE IN RETE DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO DEI DIRIGENTI Corte Costituzionale; sentenza 21 febbraio 2019, n. 20 commento di <i>Daniele Marongiu</i> | 57 64 |
| CIVILE | |
| LA NOTIFICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ED I DEPOSITI TELEMATICI NELLA RECENTISSIMA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza 26 febbraio 2019, n. 5652 Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4505 Corte di Cassazione; sezione VI civile; ordinanza 12 febbraio 2019, n. 3999 Corte di Cassazione; sezione III civile; sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709 commento di <i>Alessandro Fabbi</i> | 75 76 |
| REITERATI ACCESSI A FACEBOOK, CONTROLLI DEL DATORE E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 1 febbraio 2019, n. 3133 commento di <i>Annachiara Lanzara</i> | 81 83 |
| LE SEZIONI UNITE CHIAMATE A FARE CHIAREZZA SU QUANDO IL DIRITTO DI CRONACA PREVALE SUL DIRITTO ALL'OBLIO Corte di Cassazione; sezione III civile; ordinanza 5 novembre 2018, n. 28048 commento di <i>Francesco Di Ciommo</i> | 89 95 |

| | |
|---|--------------------|
| L'INGIUNZIONE DINAMICA COME STRUMENTO DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE ON-LINE Tribunale di Milano; sez. spec. imprese; decreto 4 marzo 2019 Tribunale di Milano; sez. spec. imprese; ordinanza 12 aprile 2018 commento di <i>Ludovica Molinaro</i> | 105 116 |
| IL DIRITTO ALL'ACCESSO A INTERNET E IL DIRITTO ALLA SALUTE. UN PROBLEMA DI BILANCIAMENTO DI INTERESSI? Tribunale di Firenze; sezione II civile; decreto 18 gennaio 2019 commento di <i>Celeste Chiariello</i> | 121 121 |
| LA C.D. NEUTRALITÀ DEL WEB NON PIÙ ELEMENTO DI SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE ALTRUI Tribunale di Roma; sez. spec. imprese; sentenza 10 gennaio 2019 commento di <i>Giuseppe Cassano e Angelo Maria Rovati</i> | 129 140 |
| PENALE | |
| L'APPOSIZIONE DI FILTRI AI COMMENTI DEGLI UTENTI NON ESCLUDE IL CONCORSO DEL BLOGGER NELLA DIFFAMAZIONE Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 22 gennaio 2019, n. 2823 commento di <i>Annalisa Benevento</i> | 155 157 |
| I DUBBI ANCORA IRRISOLTI IN TEMA DI ACQUISIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DIGITALE Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 16 gennaio 2019, n. 1822 commento di <i>Federico Cerqua</i> | 163 164 |
| LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL DIRETTORE DEL GIORNALE TELEMATICO TRA LEGISLATORE PIGRO E GIUDICE INTRAPRENDENTE Corte di Cassazione; sezione V penale; sentenza 11 gennaio 2019, n. 1275 commento di <i>Francesco Giuseppe Catullo</i> | 171 173 |
| LA PEDOPORNOGRAFIA NEL CYBERSPACE: UN OPPORTUNO ADEGUAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA ALLO SVILUPPO TECNOLOGICO ED AL SUO IMPATTO SOCIALE RIFLESSI NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA Corte di Cassazione; sezioni unite penali; sentenza 15 novembre 2018, n. 51815 commento di <i>Lorenzo Picotti</i> | 177 187 |
| AMMINISTRATIVA | |
| SUL CONSUMATORE MEDIO E RELATIVAMENTE MEDIO T.a.r. Lazio; sezione I; sentenza 21 gennaio 2019, n. 781 commento di <i>Ezio Guerinoni</i> | 193 197 |
| RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL DANNO DA TWEET: SOSPENSIONE DEI LAVORI E INADEMPIMENTO CONTRATTUALE INDOTTI DA DICHIARAZIONI SU SOCIAL NETWORK RESE DA PARTE DI UN MINISTRO DELLA REPUBBLICA T.a.r. Liguria; sezione I; sentenza 3 gennaio 2019, n. 11 commento di <i>Stefano Pellegatta</i> | 203 205 |
| ■ PRASSI | |
| COMBINAZIONE DI DATI E PREVEDIBILITÀ DELLA DECISIONE GIUDIZIARIA di <i>Luigi Viola</i> | 215 |
| GDPR E SET DI ISTRUZIONI PER I SOGGETTI CHE TRATTANO DATI: L'USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI, LA GESTIONE DI POSSIBILI DATA BREACH E LA PROTEZIONE DAL PHISHING di <i>Giovanni Ziccardi</i> | 223 |

Le Sezioni Unite chiamate a fare chiarezza su quando il diritto di cronaca prevale sul diritto all'oblio

CORTE DI CASSAZIONE, sezione III civile; ordinanza 5 novembre 2018, n. 28048; Pres. De Stefano, Rel. Gianniti, P. M. Pepe (concl. diff.); Sirigu (Avv. Piroddi) c. Unione Sarda s.p.a. (Avv. Menne, Valentino).

Il delicato assetto dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero, alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, costituisce questione di massima di particolare importanza da rimettere al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. E ciò al fine di individuare univoci criteri di riferimento che consentano di conoscere i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto a richiedere che una notizia che lo riguarda, legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, di precisare in che termini l'interesse pubblico alla ripubblicazione di vicende personali faccia recedere il diritto all'oblio in favore del diritto di cronaca.

...Omissis...

Fatto e diritto.

Rilevato che:

1. S.G. ricorre avverso la sentenza n. 392/2016 con la quale la Corte di appello di Cagliari, rigettando il suo appello, ha integralmente confermato la sentenza n. 3564/2014 del Tribunale di Cagliari, che aveva respinto la domanda da lui proposta nei confronti del quotidiano l'Unione Sarda s.p.a. e la giornalista C.M.F.

2. Il S. aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il quotidiano Unione Sarda s.p.a., il direttore responsabile di detto quotidiano e la giornalista autrice dell'articolo pubblicato su detto quotidiano il 19 aprile 2009 con il titolo: "sette colpi di pistola dopo il gol di Paolo Rossi" e con il sottotitolo "il tragico epilogo del Matrimonio di P.C. uccisa nel 1982".

Precisamente, in punto di fatto, il S. aveva esposto che: a) in detto articolo era stato rievocato un episodio di cronaca nera accaduto nel già allora lontano 12 luglio 1982, che lo aveva visto come protagonista, in quanto era stato responsabile dell'omicidio della propria moglie P.C., omicidio per il quale era stato condannato e per il quale aveva espiato 12 anni di reclusione; b) la pubblicazione dell'articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo dall'episodio, non soltanto aveva determinato un profondo senso di angoscia e prostrazione, che si era riflesso sul suo stato di salute piuttosto precario, ma aveva anche causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione in quanto era stato esposto ad una nuova "gogna mediatica" quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività di artigiano, era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo il triste episodio; c) la situazione e la palese violazione del proprio diritto

all'oblio gli aveva arrecato gravi danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguenti alla cessazione dell'attività.

Sulla base delle suddette premesse fattuali il S. aveva chiesto la condanna del quotidiano in solido con il direttore responsabile e con la giornalista autrice dell'articolo, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in corso di causa.

3. L'Unione Sarda s.p.a. e la C. si erano costituiti, contestando in fatto e in diritto la domanda attorea.

In particolare avevano esposto che: a) l'articolo in esame faceva parte di una rubrica settimanale, intitolata "la storia della domenica", pubblicata ogni domenica dal 14 dicembre 2008 al 19 aprile 2009; b) con detta rubrica il giornale aveva inteso rievocare alcuni fatti di cronaca nera (e in particolare alcuni omicidi) avvenuti nella città di Cagliari, che per diverse ragioni (quali l'efferatezza del delitto, la giovane o giovanissima età della vittima o degli assassini, il particolare contesto nel quale era maturato e si era svolto l'omicidio, la straordinarietà della decisione giudiziaria) avevano profondamente colpito e turbato la collettività della piccola città di Cagliari; c) la rievocazione dell'avvenimento a distanza di 27 anni non era stata affatto illecita, neppure sotto il profilo della violazione del diritto all'oblio, proprio perché era avvenuta nell'ambito di una rubrica settimanale dedicata agli avvenimenti più rilevanti della città accaduti negli ultimi 30/40 anni; d'altronde il S. aveva promosso un procedimento contro l'Unione Sarda s.p.a. davanti al Garante per il trattamento dei dati personali, ma detto procedimento si era concluso con la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della società.

4. Il Tribunale di Cagliari, espletata l'istruttoria, aveva rigettato la domanda del S., osservando che:

“l'art. 21 Cost. - dopo aver affermato incondizionatamente il diritto di tutti di manifestare liberamente il pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione - ha espressamente escluso che la stampa e in genere i mezzi di comunicazione possano essere soggetti ad autorizzazioni o censure, non ammettendo, per quanto in questa sede interessa, qualsiasi pubblica ingerenza, preventiva o successiva, sui contenuti dell'informazione, limitando altresì in termini ristrettissimi la possibilità di sequestro della stampa...”

In questo quadro d'insieme traspare in termini sufficientemente univoci l'esclusione di qualsiasi ingerenza da parte dei poteri pubblici sull'informazione e in particolare sull'informazione giornalistica, che possa direttamente o indirettamente sostanzarsi in un controllo di meritevolezza, non soltanto preventivo ma anche successivo, anche attraverso meccanismi indiretti, potenzialmente in grado di incidere sulla libertà di comunicazione delle informazioni e ancor più delle idee... ne potrebbe sostenersi attribuito all'autorità giudiziaria... un potere di apprezzamento discrezionale in merito all'interesse all'informazione e alla sua opportunità.

La Suprema Corte ha tenuto a sottolineare come l'interesse pubblico sotteso al riconoscimento della libertà di informazione possa essere senz'altro idoneo a fondare l'eventuale sacrificio dell'interesse del singolo (Cass. n. 5525/2012”).

5. Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello il S., richiamando il suo diritto all'oblio, quale “salvaguardia dell'interessato dalla pubblicazione di informazioni potenzialmente lesive in ragione della perdita di attualità... a causa del lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto”; ma l'appello, come sopra rilevato, è stato rigettato dalla Corte di Appello di Cagliari con la menzionata sentenza.

6. La Corte di merito - dopo aver ricostruito il contesto fattuale nel quale la pubblicazione dell'articolo rievocativo dell'omicidio si era collocata - ha ritenuto che, “leggendo il testo dell'articolo”, nella specie non si era realizzata “nessuna gratuita e strumentale rievocazione del delitto P., nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione, come anche nessuna violazione, al principio della continenza delle espressioni come nessuna offesa triviale o irridente del sentimento umano”.

In particolare, secondo la Corte territoriale, non poteva nella specie trovare accoglimento il richiamo al diritto all'oblio, in quanto:

- lo spirito della pubblicazione dell'articolo (non era quello di riportare alla memoria un fatto, un delitto, una tragica vicenda per il solo fine di “riempire” strumentalmente una pagina nella edizione della domenica del quotidiano l'Unione Sarda, ma) era quello di “offri-

re, all'interno di una rubrica ben definita e strutturata nel tempo, una sponda di riflessione per i lettori su temi delicati quali l'emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione, con tutti i risvolti e le implicazioni che queste realtà possono determinare nella vita quotidiana”;

alla base della pubblicazione vi era “una puntuale con testualizzazione idonea ad escludere una immotivata volontà editoriale di generare una rinnovata condanna mediatica e sociale in danno del S., lesiva in ipotesi della sua privacy e del diritto all'oblio e al silenzio”; e, dunque, un progetto editoriale “la cui valenza non è né può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte”, in quanto “indiscutibilmente” rientrava nel costituzionale diritto di cronaca, di libertà di stampa e di espressione;

- in via generale, la cronaca (e nella specie fatti di cronaca nera risalenti nel tempo), se inserita in un preciso disegno editoriale, “non può mai dirsi superata”, se correttamente intesa e gestita, in quanto “il tempo non cancella ogni cosa e la memoria, anche se dura e crudele, può svolgere un ruolo nel sociale, in una assoluta attualità che ne giustifica il ricordo (Cass. 16111/2013)”; e nella specie il giornalista aveva disegnato il Sig. S. con una penna obiettiva, puntuale, senza alcun accostamento suggestionante e/o fuorviante, in una continenza espositiva corretta, mai dileggiante, dove il S. veniva rappresentato quasi come “vittima” di una situazione, di un contesto, cui la Corte di Assise aveva appunto riservato una attenta considerazione;

- non vi era stato nella specie alcuno sbilanciamento tra diritti costituzionali (e precisamente tra l'art. 2 e l'art. 21 Cost.), con una compressione del limite del rispetto della personalità morale dell'individuo, come pure avevano già ritenuto il giudice di primo grado (per il quale “la pubblicazione di una notizia risalente nel tempo, anche relativa a vicende di cronaca, persino locale, potrebbe fondarsi sulla necessità di un'informazione volta a concorrere utilmente all'evoluzione sociale, per quanto riguarda, ad esempio, la formazione delle coscienze e delle idee su temi ancora rilevanti”) ed il Garante per la privacy (per il quale: “...ai sensi dell'art. 11 lett. B del regolamento n. 1/07 del garante”, allo stato non erano ravvisabili “elementi sufficienti a configurare violazioni di sua competenza”).

7. Il S. ha proposto ricorso avverso la sentenza articolando 3 motivi, tutti in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3 c.p.c. In sintesi, il S.:

- con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 Cost. nella parte in cui la Corte di merito (alle pp. 7-9) ha ritenuto l'art. 21 Cost. incompatibile e sempre prevalente sui diritti individuali, garantiti dall'art. 2 Cost., tra i quali il diritto all'oblio. Sostiene che profondamente lesivo dei diritti garantiti dal sud-

detto articolo della nostra carta costituzionale sia il fatto storico materiale della ripubblicazione (accompagnata da una sua foto e dall'indicazione completa delle sue generalità) di un articolo che era già stato pubblicato nel lontano mese di luglio 1982. Lamenta la lesione del proprio diritto all'oblio, cioè ad essere dimenticato anche dopo aver commesso fatti penalmente rilevanti;

- con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 3 e 27 Cost., rispettivamente nella parte in cui la Corte ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado (e cioè che la pubblicazione di una notizia, risalente nel tempo, anche relativa a vicende di cronaca, persino locale, potrebbe fondarsi sulla necessità di una informazione volta a concorrere utilmente alla evoluzione sociale), senza considerare che lui si era riabilitato e reinserito nel tessuto sociale, anche trovando un modesto impiego come ciabattino; nonché nella parte in cui non ha tenuto conto che ripubblicare nel 2009 un articolo risalente al 1982 costituisce di per sé un trattamento disumano per qualsiasi persona (per quanto colpevole di un grave delitto);

- con il terzo motivo, infine, denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 7-8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nella parte in cui, considerando lecito il ricordo di fatti verificatisi tanti anni prima, ha violato la vita privata e familiare, protetta dalla norma denunciata.

8. Hanno resistito con un unico controricorso l'Unione Sarda e la giornalista C.M.F., che hanno depositato anche memoria a sostegno delle proprie ragioni.

9. All'odierna pubblica udienza il Procuratore Generale ed i difensori delle parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.

Ritenuto che:

1. L'esame dei motivi sottende la ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale, nell'ordinamento interno e in quello sovranazionale, in materia di bilanciamento del diritto di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione, e del diritto all'oblio, posto a tutela della riservatezza della persona.

Tematica questa che ha formato oggetto, diretto o indiretto, di alcune decisioni della Prima e della Terza Sezione di questa Corte, di seguito menzionate, che costituiscono il primo passo per una compiuta riconsiderazione sistematica che tenga conto delle diverse interrelazioni in materia.

Nel caso sotteso al ricorso, dunque, non viene in rilievo la problematica del diritto all'oblio in relazione: alla realizzazione di archivi di notizie, digitalizzati e resi fruibili on line; alla ristampa di un giornale del passato (come talvolta avviene in occasione degli anniversari delle fondazioni); alla memorizzazione di dati nei motori di ricerca e nelle c.d. reti sociali.

Ipotesi queste, di crescente interesse nella vita sociale, ma sulle quali non si è ancora formata una compiuta elaborazione nella giurisprudenza di legittimità.

2. Il diritto di cronaca, secondo l'unanime insegnamento della giurisprudenza di legittimità, è un diritto pubblico soggettivo, da comprendersi in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall'art. 21 Cost., e consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita sociale. E sono decorsi ormai oltre 40 anni da quando la Corte costituzionale (cfr. sent. 30 maggio 1977, n. 94) ha statuito che: "i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di interesse pubblico".

3. Il diritto di cronaca, tuttavia, non può essere considerato senza limiti. Tali limiti sono stati riassunti in due sentenze che costituiscono ancora oggi imprescindibile punto di riferimento nella materia in esame: la sentenza n. 8959 del 30/06/1984 delle Sezioni Unite Penali e la sentenza n. 5259 del 18/10/1984 della Prima Sezione Civile di questa Corte.

In particolare, in quest'ultima è stato affermato che il diritto di cronaca "è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni:

a) utilità sociale dell'informazione;

b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;

c) forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato" (Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 - 01).

Peraltro, giurisprudenza successiva (cfr., tra le tante, Sez. III, sent. n. 8963 del 29/8/1990, sent. n. 23366 del 15/12/2004 e sent. n. 2271 del 4/2/2005) ha avuto modo di precisare che i requisiti della verità dei fatti narrati, della forma civile della loro esposizione e della loro valutazione, nonché la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia sono requisiti, tra loro strettamente connessi, in composizione variabile a seconda che si eserciti un diritto di cronaca o un diritto di critica giornalistica.

Invero, nella cronaca, assume carattere determinante la verità dei fatti narrati, mentre, nella critica, è centrale la rilevanza sociale dell'argomento trattato e la correttezza delle espressioni utilizzate. Ciò in quanto il diritto di critica si distingue dal diritto di cronaca per il fatto di consistere nell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere congetturale e soggettivo. E la giurisprudenza di legittimità penale ha di recente chiarito anche la differenza tra cronaca e storia (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015 - dep. 02/04/2015, P.C. in proc. Cicone, Rv. 26306401): la prima presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione e, se si riconosce l'interesse pubblico ad una notizia tempestiva, non può non ammettersi che l'esigenza di velocità possa comportare un qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica sulla verità della notizia e sulla bontà della fonte dalla quale si è appresa. La storia, invece, ha ad oggetto fatti o comportamenti distanti nel tempo e, quanto più sono lontani nel tempo i fatti narrati, tanto meno si giustifica il menzionato sacrificio dell'accuratezza della verifica (per quanto nessuna storia raccontata può essere del tutto imparziale, essendo operazione soggettiva anche la semplice operazione di connessione ei dati) (v. pure Cass. 6784/16).

4. Orbene, i requisiti della verità dei fatti narrati, della forma civile della loro esposizione e della loro valutazione, nonché la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia sono requisiti che - nel consentire la legittima intrusione nella vita privata altrui in nome del superiore interesse pubblico all'informazione - assumono rilevanza: non soltanto come fattori legittimanti l'iniziale diffusione della notizia, ma anche come elemento persistente nel tempo volto ad escludere l'antigiuridicità delle successive rievocazioni.

Dunque, l'esercizio del diritto all'oblio è collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca. L'interesse del singolo all'anonimato assurge a "diritto" esclusivamente allorché: non vi sia più un'apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata "falsa" in quanto non aggiornata o, infine, quando l'esposizione dei fatti non sia stata commisurata all'esigenza informativa ed abbia recato un vulnus alla dignità dell'interessato.

5. In coerenza con le suddette premesse concettuali, proprio questa Sezione, nell'ormai lontano 1998, ha esplicitamente riconosciuto il diritto all'oblio, qualificandolo come "...giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata" (Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 09/04/1998, Rv. 514405 - 01). In detta pronuncia è stato precisato che, per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, non è sufficiente la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico circa il fatto narrato, ma è necessaria anche l'attualità della notizia.

E sempre questa Sezione, più di recente:

-in riferimento alla trasposizione on line degli archivi storici delle maggiori testate giornalistiche ed alla digitalizzazione di banche dati istituite per finalità di ricerca (Sentenza n. 5525 del 05/04/2012, Rv. 622169 - 01), ha riconosciuto in capo al soggetto, titolare dei dati personali, il diritto alla contestualizzazione e all'aggiornamento della notizia, in relazione alla finalità di trattamento dei dati, in quanto "la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera" e, dunque, astrattamente idonea a ledere l'identità personale del soggetto interessato; alla luce del principio di verità e di correttezza, è stato così ampliato il concetto di oblio: quest'ultimo può essere considerato non soltanto in senso negativo e passivo, come diritto (per così dire statico) alla cancellazione dei propri dati, ma anche in senso positivo ed attivo, come diritto (per così dire dinamico) volto alla contestualizzazione, all'aggiornamento ovvero all'integrazione dei dati contenuti nell'articolo, per mezzo di un collegamento "ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda";

-in tema di diffamazione a mezzo stampa (Sentenza n. 16111 del 26/06/2013, Rv. 626952 - 01), ha affermato il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illegittima lesione del diritto alla riservatezza.

6. Del delicato rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'oblio ha avuto modo di occuparsi di recente anche la Prima Sezione Civile di questa Corte che:

-in relazione all'archiviazione on-line delle notizie effettuata dalle testate giornalistiche, con sentenza n. 13161 del 24 giugno 2016 (Rv. 640218 - 01), alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2014, ha

ricosciuto in presenza di determinate condizioni, la prevalenza del diritto all'oblio rispetto al diritto all'informazione. In particolare - è stato precisato - la persistenza, in un giornale on-line, di una risalente notizia di cronaca "appare, per l'oggettiva e prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d'archiviazione o memorizzazione on-line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali" configurandosi come violazione del diritto all'oblio, quando, in ragione del tempo trascorso "doveva reputarsi recesiva l'esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva";

- e, in tema di trattamento dei dati personali, con ordinanza n. 19761 del 09/08/2017 (Rv. 645195 - 03), ha affermato che: ai sensi dell'art. 8 della CEDU nonché degli artt. 7 e 8 della c.d. Carta di Nizza, l'interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione quando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. 7. Le linee direttrici del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all'oblio sono state di recente ripercorse in un ulteriore importante arresto sempre dalla Sezione Prima di questa Corte (cfr. Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018, Rv. 647763 - 01), la quale - dopo aver richiamato i principali precedenti in materia della giurisprudenza di legittimità, della Corte di Giustizia UE (in particolare, nella sentenza 13/5/2014, C-131/12, Google Spain; nonché nella sentenza 9/3/2017, C-398, Manni) e della Corte EDU (in particolare, nella sentenza 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania; nonché il "reticolo di norme nazionali (artt. 2 Cost., 10 c.c., 97 legge n. 633 del 1941) ed Europee (artt. 8 e 10 comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza)" dal richiamato quadro normativo e giurisprudenziale ha desunto che: "il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:

- 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
- 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali);
- 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;
- 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità

non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, si da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico".

8. Osserva il Collegio che dalla lettura della menzionata ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 (e dalla giurisprudenza delle Corti Europee) non è dato evincere se i presupposti indicati - peraltro di diversa natura, essendo i primi tre una specificazione del requisito della pertinenza, il quarto di carattere riepilogativo ed il quinto di ordine procedurale - siano richiesti in via concorrente ovvero, come sembra a questo Collegio, in via alternativa. Invero, ove mai si ritenesse che tutti gli indicati presupposti debbano essere compresenti, in considerazione dell'improbabilità della circostanza il diritto all'oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca soltanto in casi davvero residuali.

D'altra parte, successivamente alla menzionata ordinanza (e precisamente lo scorso 25 maggio 2018), è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/679, sulla protezione dei dati "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" (c.d. RGPD), che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso 4 maggio 2018 e che regola anche il diritto all'oblio.

In particolare, l'art. 17 di detto regolamento euro-unitario:

- al comma 1, prevede che l'interessato ha il diritto di richiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, in particolare in relazione a dati personali resi pubblici quando l'interessato era un minore, se sussiste uno dei seguenti motivi: "a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1";

- e, al successivo comma 3, precisa i casi in cui il trattamento dei dati è necessario: "a) per l'esercizio del diritto

alla libertà di espressione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".

9. Il bilanciamento tra il diritto di cronaca ed il diritto all'oblio incide sul modo di intendere la democrazia nella nostra attuale società civile, che, da un lato fa del pluralismo delle informazioni e della loro conoscenza critica un suo pilastro fondamentale; e, dall'altro, non può prescindere dalla tutela della personalità della singola persona umana nelle sue diverse espressioni. Sembra al Collegio che, soltanto partendo dal caso concreto, sia possibile definire: quando possa effettivamente configurarsi un interesse pubblico alla conoscenza di fatti (tali non essendo le insinuazioni di dubbi e le voci incontrollate); quando, nonostante il tempo trascorso dai fatti, detto interesse possa essere considerato attuale; in che termini, sulla sussistenza di detto interesse, possa incidere la gravità e la rilevanza penale del fatto, la completezza (o la incompletezza) della notizia del fatto, la finalità di trattamento del dato (se, ad es., per fini di ricerca scientifica o storica, per fini statistici, per fini di informazione o per altri motivi, ad es. di marketing), la notorietà (o la mancanza di notorietà) della persona

interessata, la chiarezza della forma espositiva utilizzata (anche evitando l'accorpamento e l'accostamento di notizie false a notizie vere).

Il delicato assetto dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero assume così - alla luce del vigente quadro normativo e giurisprudenziale, nazionale ed Europeo, il primo dei quali come di recente innovato, a garanzia del generale principio della certezza del diritto - i contorni della questione di massima di particolare importanza, parendo ormai indifferibile l'individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione; e, in particolare, precisare in che termini sussiste l'interesse pubblico a che vicende personali siano oggetto di (ri)pubblicazione, facendo così recedere il diritto all'oblio dell'interessato in favore del diritto di cronaca.

Si rimettono pertanto gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza, concernente il bilanciamento del diritto di cronaca - posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione - e del c.d. diritto all'oblio - posto a tutela della riservatezza della persona - alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale negli ordinamenti interno e sovranazionale.

P.Q.M.

La Corte trasmette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione.

...Omissis...

IL COMMENTO

di Francesco Di Ciommo

Sommario: 1. Il diritto all'oblio alla ricerca delle certezze perdute. – 2. L'evoluzione giurisprudenziale del diritto all'oblio sino al c.d. caso Venditti. – 3. I dubbi della Terza Sezione circa il principio di diritto affermato nel c.d. caso Venditti. – 4. Il diritto all'oblio dalla dimensione tradizionale a quella telematica. – 5. Art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 e diritto all'oblio. – 6. Oblio e cronaca: la difficile (ma necessaria) individuazione dei criteri di bilanciamento.

Con l'ordinanza n. 28084/18 la terza sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza concernente l'assetto dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o manifestazione del pensiero. La rimessione viene motivata nella decisione in esame in considerazione del fatto che il 20 marzo 2018 la prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6919/18, al fine di mettere ordine e di fornire (soprattutto) ai giudici di merito criteri più o meno oggettivi per gestire in modo corretto il rapporto tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, ha elencato cinque presupposti al ricorrere dei quali il diritto di cronaca è destinato a prevalere sul diritto all'oblio con conseguente sacrificio di quest'ultimo. Sennonché, la prima sezione nell'elencare tali presupposti non ha precisato se gli stessi siano richiesti in via concorrente o in via alternativa, nonostante la diversità di conseguenze che deriverebbero dall'adesione all'una o all'altra soluzione. La terza sezione, quindi, attesa la rilevanza e delicatezza degli interessi in conflitto e le incertezze manifestate a riguardo dalla recente giurisprudenza, si è rivolta alle Sezioni Unite affinché individuino criteri di riferimento univoci che permettano di conoscere preventivamente quando una vicenda personale può restare a lungo oggetto di attenzione mediatica perché il diritto di cronaca prevale e quando, invece, si ha diritto di chiedere che la notizia non sia più resa pubblica.

With the decision n. 28084/18, the Third civil Section of the Italian Court of Cassation has handed over to the United Sections the general question of particular importance concerning the arrangement of the relationship between the right to be forgotten and the right to report or manifestation of thought. The referral is justified in the decision in consideration of the fact that on March 20, 2018, with the decision n. 6919/18, the First civil Section of the same Court of Cassation, in order to provide (above all) to the judges of merit more or less objective criteria to correctly manage the relationship between the right to be forgotten and the right to report, has listed five assumptions of which the right to report is destined to prevail over the right to be forgotten. Except that, the First Section in listing the aforementioned assumptions did not specify whether they are requested concurrently or alternatively. The Third section, therefore, given the relevance and delicacy of the conflicting interests and the uncertainties expressed in this regard by the recent jurisprudence, turned to the United Sections to identify unequivocal reference criteria that allow them to know in advance when a personal affair can remain for a long time object of media attention because the right to report prevails, and when, instead, one has the right to ask that the news is no longer made public.

1. Il diritto all'oblio alla ricerca delle certezze perdute

L'ordinanza in epigrafe (1) risulta di particolare interesse non solo per quanto si dirà subito *infra*, ma anche perché origina espressamente dalla duplice considerazione per cui: 1) il rapporto tra diritto di cronaca («o di manifestazione del pensiero», in ogni caso «posto a servizio dell'interesse pubblico all'informazione») e diritto all'oblio («posto a tutela della riservatezza della persona») riveste una importanza fondamentale nei moderni assetti sociali; e 2) nella materia in esame vige una evidente incertezza pretoria e, dunque, una «indifferibile» esigenza di individuare «univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (e ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non

resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione».

In ragione di ciò, la terza Sezione della Cassazione – se pure sulla base di una interpretazione, in vero discutibile, dell'art. 374 c.p.c. (2) – rimette, con l'odierna ordinanza, al Primo Presidente della Suprema Corte una questione che essa considera “di massima” e “di particolare importanza” e sulla quale, vista l'incertezza pretoria riscontrata nei precedenti considerati, la stessa auspica possano pronunciarsi le Sezioni Unite così da sgombrare il campo dall'incertezza e (finalmente) fornire agli interessati criteri di riferimento sicuri.

È qui appena il caso di sintetizzare la vicenda da cui origina l'odierna ordinanza così da chiarire i contorni fattuali e giuridici della questione.

Ebbene, sulla scena vi è un fatto di sangue e la rappresentazione dello stesso che, a distanza di molti anni, ne dà la carta stampata. Più nel dettaglio, un uomo si rivolge ai giudici per lamentare che, dopo aver scontato dodici anni di reclusione per aver ucciso la moglie, tor-

(1) La presente nota riprende le considerazioni già sviluppate in DI CIOMMO, *Oblio e cronaca: rimessa alle Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento*, in *Corriere giur.*, 2019, 5. L'ordinanza n. 28084/18 è, tra l'altro, pubblicata anche in *Foro. it.*, 2019, I, 235, con nota di PARDOLESI e SASSANI, *Bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca: il mestiere del giudice*.

(2) Sulla questione sia dato rinviare a DI CIOMMO, *op. cit.*, in particolare paragrafo 4, ma anche PARDOLESI - SASSANI, *op. cit.*

nato in libertà e riconquistata una vita (tutto sommato) comune, un articolo di un giornale locale (inserito in una rubrica periodica votata proprio a passare in rassegna vecchie notizie di cronaca nera) abbia fatto riemergere la vicenda con conseguenze per lui molto dannose sul piano psicologico e relazionale.

Oggetto dell'analisi dei giudici coinvolti nel caso di specie è il diritto all'oblio inteso in versione tradizionale, per cui chiunque può pretendere che un fatto passato, che lo coinvolge, non sia più riportato alla ribalta delle cronache, e cioè non sia più riproposto al pubblico a distanza di tempo dagli eventi originari e senza che ci sia una particolare ragione di interesse pubblico a che ci si occupi nuovamente e pubblicamente della vicenda passata. Dunque, si tratta del diritto soggettivo che più di ogni altro è idoneo, per sua stessa natura, a porsi almeno in astratto in termini antinomici, o quanto meno fortemente dialettici, rispetto al diritto di cronaca. Altre e diverse sono le problematiche che ruotano, invece, attorno al diritto all'oblio proiettato nella dimensione telematica e che, sovente, concernono la tutela della identità soggettiva nel suo aspetto dinamico (3), più che il diritto all'oblio per come tradizionalmente inteso (4); ma su questa distinzione si tornerà più avanti (5).

2. L'evoluzione giurisprudenziale del diritto all'oblio sino al c.d. caso Venditti

Il tema, proprio in quanto tradizionale e malgrado l'assenza (almeno sino al 2016, ma anche su questo si tornerà più avanti, negli ultimi decenni è stato oggetto di varie pronunce giurisprudenziali.

Con la nota sentenza della Cassazione del 1958 (13 maggio 1958 n. 1563, in *Foro it.*, 1958, I, 1116), il diritto all'oblio è venuto in rilievo (se pure per venire negato rispetto al caso concreto) per la prima volta in termini di «diritto al segreto del disonore», e per l'appunto di diritto a che, a distanza di tempo dall'accadimento di un

certo fatto, quest'ultimo non sia riproposto al pubblico se idoneo a gettare disonore sull'interessato, benché tale idoneità possa dipendere proprio da quanto l'interessato a suo tempo fece consapevolmente.

In vero, per arrivare ad una prima elaborazione compiuta del diritto all'oblio occorre attendere gli anni Novanta del secolo scorso (6), e in particolare la sentenza del Tribunale di Roma del 15 maggio 1995 (7), e, soprattutto, la sentenza della Cassazione n. 1834 del 1998 (8). Dette pronunce ai tradizionali criteri di verità, pertinenza e continenza, atti a garantire la liceità della divulgazione di una notizia altrimenti diffamatoria, o comunque lesiva della personalità dell'interessato, aggiungono quello, oggi considerato fondamentale, della «attualità della notizia, nel senso che non è lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata», perché sussiste il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata» (9).

Sempre nel 1998, del resto, è stato approvato il «Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica» (10), il quale – come noto – richiede la veridicità della notizia resa oggetto di cronaca, l'essenzialità del trattamento dei dati personali al fine di informare il pubblico ed infine il fatto che la notizia stessa sia raccontata in modo obiettivo, e dunque non suggestivo o iperbolico, rispetto al fine informati-

(3) A tal riguardo, giova ricordare che il legislatore italiano, con il d.l. n. 93 del 2014, convertito nella legge n. 19 del 2014, ha introdotto per la prima volta nel Codice penale il concetto di «identità digitale». Sul concetto di identità digitale, *ex multis*, sia consentito rinviare a DI CIOMMO, *Diritti della personalità tra media tradizionali e avvento di Internet*, in COMANDÈ (a cura di), *Persona e tutele giuridiche*, Torino, 2003, 3; e MESSINETTI - DI CIOMMO, *Diritti della personalità*, in MARTUCCELLI - PESCATORE (a cura di), *Dizionario giuridico*, diretto da N. Irti, Milano, 2012, 598.

(4) V. DI CIOMMO - PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela della identità dinamica. È la rete, bellezza!*, in *Danno e resp.*, 2012, 701; ma anche DAGA, *Diritto all'oblio: tra diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale*, in *Danno e resp.*, 2014, 274.

(5) Sin d'ora, tuttavia, sul punto giova richiamare PARDOLESI, *L'ombra del tempo e (il diritto all)oblio*, in *Questione Giustizia*, 2017, 76, il quale osserva – se pure in una prospettiva parzialmente diversa rispetto a quella qui proposta – che il diritto all'oblio «ha due anime, entrambe di origine giurisprudenziale. L'una di impronta eurounitaria, l'altra con respiro domestico».

(6) Ma per un significativo precedente in materia cfr. anche Cass., 18 ottobre 1984 n. 5259. (che espresse il noto «decalogo del giornalista»), in *Giur. it.*, 1985, 762, e in *Foro it.*, 1984, I, 2941, con nota di Pardolesi.

(7) Pubblicata in *Foro it.*, 1996, I, 2566, ma anche in *Dir. fam. e pers.*, 1998, 78, con nota di CASSANO, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*.

(8) Si tratta della sentenza Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, 1834, con nota di Laghezza.

(9) Ciò anche in ragione del fatto che l'art. 11 del Codice della *privacy* italiano (d.lgs. 196/2003), nel prevedere specifici obblighi nel trattamento dei dati, stabilisce che i dati raccolti siano, tra l'altro: «c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati». Senza considerare che, in tema di diritto all'accesso, l'art. 12 del medesimo Codice prevede la possibilità per l'interessato di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati. Ed inoltre che l'art. 6 dello stesso Codice sancisce la illiceità di dati non aggiornati e l'art. 14 prevede, in tal caso, il diritto di opposizione, cioè la possibilità per l'interessato di opporsi al trattamento di dati.

(10) Il Codice è stato emanato con Provvedimento del Garante Privacy del 29 luglio 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179.

vo perseguito (11). A ciò si aggiunga che “*Il testo unico dei doveri del giornalista*” italiano, nella versione vigente approvata il 27 gennaio 2016, all’art. 3, stabilisce, tra l’altro, che «Il giornalista: a. rispetta il diritto all’identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione [...]».

I criteri affermati nel 1998 dalla Suprema Corte, tutto sommato, hanno retto sino a qualche anno fa (12), quando, complice l’avvento sulla scena di Internet, ma emersero nuove problematiche, da un lato perché la grande rete planetaria telematica consente a chiunque di pubblicare qualsiasi notizia con conseguente massiva e continua esposizione dei consociati alla lesione dei diritti della personalità, e dunque anche (e, per certi versi, soprattutto) del diritto all’oblio, dall’altro perché in Internet per definizione ogni contenuto pubblicato resta visibile agli *users* per sempre, o meglio, non solo ogni contenuto può (e di fatto così accade) essere pubblicato su più pagine e memorizzato da più server (anche senza che di ciò si abbia visibilità on-line), senza che l’autore della prima pubblicazione possa esercitare alcuna forma di controllo su tale dinamica, ma soprattutto qualsiasi contenuto può essere da chiunque (anche involontariamente, e comunque quasi sempre in modo facile, rapido e non dispendioso) rintracciato in ogni momento, negli anni successivi alla sua prima pubblicazione, attraverso i motori di ricerca.

Se si aggiunge che il diritto all’oblio, così come ogni altro diritto della personalità, può essere violato attraverso l’esercizio del diritto di cronaca (o anche solo di libera manifestazione del pensiero) anche per il tramite di ogni altro *medium*, ed in particolare della televisione, appare evidente come esso risulti particolarmente esposto al rischio di lesione nell’attuale società della informazione (in questi termini, come noto, si esprime la direttiva 2000/31/CE dedicata al commercio elettronico, recepita in Italia con il d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003). I problemi emersi nel nuovo scenario, e relativi alla tutela del diritto all’oblio in Internet, hanno determinato una situazione di grave incertezza interpretativa ed applicativa che ha portato la Cassazione italiana ad assumere dal 2012 un atteggiamento singolare, che è risultato, *a posteriori*, molto diverso rispetto a quello successivamente adottato da altre Corti europee, nonché dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, come si vedrà più avanti.

(11) Tra le previsioni più rilevanti del Codice a questo riguardo, val qui la pena di citare l’Art. 6, rubricato “*Essenzialità dell’informazione*”, e l’art. 8, rubricato “*Tutela della dignità delle persone*”.

(12) Cfr., tuttavia, Cassazione penale, V sezione, sentenza del 24 novembre 2009, n. 45051, *ex multis* in *Studium Iuris*, 2010, n. 5, 577, con nota di CASTALDELLO.

Anche sul versante del diritto all’oblio inteso nella sua dimensione più tradizionale, il quadro pretorio è andato recentemente complicandosi.

Ed infatti in un caso di lesione del diritto all’oblio realizzata attraverso il mezzo televisivo (caso divenuto assai noto anche perché relativo al famoso cantante Antonello Venditti) la Suprema Corte, e più precisamente la Sezione Prima, è intervenuta in materia con l’ordinanza n. 6919 del 2018 (13), la quale, all’esito di un approfondito esame delle «linee direttrici del delicato bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all’oblio» (così si legge nella ordinanza in commento), ha ritenuto che «il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, in favore dell’ugualmente importante diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti» (14), che la Corte, per altro, correttamente si cura di elencare valorizzando la giurisprudenza europea formata in argomento (15).

3. I dubbi della terza Sezione circa il principio di diritto affermato nel c.d. caso Venditti

La terza Sezione della Suprema Corte afferma che «dalla lettura della menzionata ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 (e della giurisprudenza delle Corti europee) non è dato evincere se i presupposti indicati – per altro di diversa natura, essendo i primi tre una specificazione del requisito della pertinenza, il quarto di carattere riepilogativo ed il quinto di ordine procedurale – siano richiesti in via concorrente ovvero, come sembra a questo Collegio, in via alternativa». Ed inoltre che «ove mai

(13) Più precisamente, trattasi di Cass., ord. 20 marzo 2018, n. 6919, in *Foro it.*, 2018, I, 1151, con nota di PARDOLESI e BONAVITA.

(14) Secondo la Prima Sezione il diritto all’oblio può subire una compressione a favore del diritto di cronaca «solo in presenza» dei seguenti «specifici e determinati presupposti»: «1) il contributo arrecato dalla diffusione della immagine o della notizia a un dibattito d’interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione della immagine o della notizia [...]»; 3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato per peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalità impiegare per ottenere e dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, si da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico».

(15) In particolare, con riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia UE C-131/12 del 13 maggio 2014, *Google Spain*, in *Corriere giur.*, 2014, 12, 1471 con nota di Scorza, e C-398 del 9 marzo 2017, *CCIAA di Lecce c. Manni*, in *ECL:EU:C:2017:197*; nonché alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 19 ottobre 2017, *Fuschmann vs. Repubblica federale di Germania*, in *Danno e resp.*, 2018, 149, con nota di Bonavita e Pardolesi. Il catalogo proposto dall’ordinanza della Prima Sezione, in verità, sembra seguire, almeno per larga parte, quello offerto dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella sentenza 28 giugno 2018, casi n. 60798/10 e n. 65599/10, *Affaire M.L. e W.W. c. Repubblica federale di Germania*.

si ritenesse che tutti gli indicati presupposti debbano essere compresenti, in considerazione dell'improbabilità della circostanza il diritto all'oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca soltanto in casi davvero residuali».

Il punto, come evidente, è centrale nello sviluppo del percorso logico-argomentativo che ha condotto la Terza sezione a rimettere la questione al Primo Presidente. E tuttavia presenta alcune palesi criticità.

Ed infatti, se per un verso è senz'altro vero che i presupposti indicati dalla Prima Sezione nell'ordinanza c.d. Venditti appaiono di diversa natura, e dunque niente affatto omogenei, tra loro, tanto che la relativa elencazione onnicomprensiva determina (non irrilevanti) problemi interpretativi; per altro verso non sembra condivisibile il dubbio espresso dalla Terza Sezione circa la necessità che la sussistenza degli elencati presupposti sia accertata in via concorrente tra loro piuttosto che alternativa.

Riguardo a questo secondo aspetto va, inoltre, evidenziato che se – come sembra non auspicare la Terza Sezione e come senz'altro non dovrebbe essere (16) – la sussistenza dei presupposti fosse richiesta in via concorrente (e, dunque, non alternativa) tra loro, non è affatto vero (come, invece, affermato dall'odierna ordinanza) che «il diritto all'oblio sarebbe destinato a prevalere sul diritto di cronaca solo in casi residuali», bensì è vero esattamente il contrario, e ciò in quanto gli elencati requisiti sono richiesti al fine di consentire la «compressione» del «fondamentale diritto all'oblio» a favore «dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca».

In altre parole, se il giudice dovesse accertare, nel caso sottoposto alla sua attenzione, la sussistenza di tutti i presupposti in parola per consentire la compressione del diritto all'oblio, è chiaro che tale compressione si verificherebbe in pochi casi, e dunque in tutti gli altri casi sarebbe proprio il diritto all'oblio a prevalere sul diritto di cronaca.

Viceversa, se il giudice, nel caso sottoposto alla sua attenzione, fosse chiamato ad accertare la sussistenza solo di uno o più di tali presupposti perché si determini la compressione del diritto all'oblio, è evidente che quest'ultimo potrebbe uscire fortemente pregiudicato rispetto al diritto di cronaca.

(16) Per cogliere il punto basta considerare che, come visto in nota 14, al n. 3 del catalogo la Prima Sezione pone il presupposto dell'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato per peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese. Dunque, se si dovessero considerare i presupposti come tutti necessariamente concorrenti nel caso concreto, si dovrebbe concludere nel senso che il diritto di cronaca può prevalere sul diritto all'oblio solo se l'interessato riveste (o ha rivestito) una peculiare posizione nella vita pubblica del Paese. Posto che ovviamente così non è, né potrebbe essere, risulta chiaro che i presupposti vanno letti come tra loro alternativi.

Dunque, in estrema sintesi, proprio nel passaggio fondamentale del suo iter logico-argomentativo l'ordinanza in rassegna si presta a qualche non irrilevante obiezione, che tuttavia non induce a considerare meno urgente e necessario il chiarimento circa (per dirla in parole povere) i presupposti necessari a consentire al diritto di cronaca di prevalere sul diritto all'oblio, ed anzi, semmai, costituisce ulteriore evidenza di come la situazione sia talmente incerta da generare il rischio di confusione anche nei giudici più attenti, di talché risulta rafforzata la sensazione che, in effetti, un momento chiarificatore in materia sia senz'altro indifferibile.

4. Il diritto all'oblio dalla dimensione tradizionale a quella telematica

Come anticipato, l'avvento e la diffusione di Internet ha modificato sostanzialmente e, radicalmente il mondo dell'informazione ed il rapporto tra informazione, fatti e persone, in quanto, e tra l'altro: 1) oggi non è più realmente possibile distinguere chi fa informazione e che fruisce di informazioni, giacché in Rete chiunque può immettere, e normalmente immette, informazioni, anche di carattere personale, riguardanti sé o terzi; 2) oggi la maggior parte della gente si informa realmente in tempo reale attraverso la semplice presenza on-line, la quale, di per sé sola, assicura la ricezione continua di informazioni di qualsiasi tipo; 3) oggi è semplicissimo per qualsiasi utente cercare, in vario modo, in Rete informazioni, attuali o non, su qualsiasi circostanza, persona o curiosità; 4) Internet non sconta distanze geografiche, confini territoriali o nazionali, barriere fisiche e quant'altro sicché ogni singolo utente può accedere con la stessa facilità ad informazioni pubblicate in Internet da chiunque, in qualsiasi modo ed in ogni parte del mondo (17).

Attualmente Internet, dunque, costituisce un'immensa banca dati; anzi una immensa banca di banche dati, continuamente arricchite da milioni di informazioni immesse in Rete ogni secondo, a carattere globale, senza soluzione di continuità, da chiunque voglia farlo (18)

(17) Considerazioni analoghe si trovano espresse anche in DI CIOMMO, *Quel che il diritto non dice. Diritto e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, 1101, nonché in ID., *Il diritto all'oblio nel Regolamento (UE) 2016/679. Ovvero, di un "tratto di penna del legislatore" che non manda al macero alcunché*, in *Corriere giur.*, Gli speciali, 2018.

(18) Cfr. VITALI, *Premessa*, in GIUVA - VITALI - ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, 2007; nonché ID., *Archivi, memoria, identità*, in AA.VV., *Storia, archivi, amministrazione*, Roma, 2004, 337. Sul rapporto tra archivi e memoria esiste oramai una consistente bibliografia, in specie, internazionale: cfr., *ex ceteris*, CRAIG, *Selected Themes on the Literature on Memory and Their Pertinence to Archivists*, in *The American Archivist*, 45 (2002)2, 276; MILLAR, *Evidence, Memory and Knowledge: The Relationship between Memory and Archives*, Vienna, 2004; e RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, a cura di Iannotta, Milano-Cortina, 2000.

Che in questo *mare magnum* sconfinato di informazioni, notizie, dati, immagini, video ecc. – per lo più trattati on-line nella totale incoscienza degli interessati – sia possibile parlare ancora di oblio, identità, *privacy* e riservatezza, per come si è fatto nella seconda metà del XX secolo, costituisce una pia illusione (19). Destinata a scontrarsi quotidianamente con la più evidente ed elementare realtà contraria.

Il rapporto tra Internet e diritto all'oblio è stato al centro della nota sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa il 13 maggio 2014 all'esito del giudizio passato alle cronache mondiali come il caso "González vs. Google Spain" (causa C-131/12, Mario Costeja González e AEPD contro Google Spain e Google Inc.), che pure viene citata dall'ordinanza in rassegna come caso europeo di riferimento (20).

La pronuncia in questione affronta, in particolare, la problematica concernente la possibilità, per un consociato che voglia far valere il proprio diritto all'oblio, di chiedere ai motori di ricerca di non indirizzare gli utenti su una determinata risorsa contenente una certa notizia (*id est*, su determinate pagine Internet). La complessa tematica viene indagata, sostanzialmente, in tre diverse prospettive, due delle quali rilevanti ai fini della presente riflessione.

La prima prospettiva concerne direttamente il tema del trattamento dei dati personali, riguardo al quale la Corte ha affermato che debba essere qualificata come "trattamento di dati personali" l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza. Dunque, il gestore del motore di ricerca è il "responsabile" del trattamento (paragrafo n. 41 della sentenza in parola).

La terza prospettiva riguarda, invece, il tema dell'obbligo di intervento a tutela del diritto all'oblio che la Corte

riconosce all'utente che abbia ragione di chiedere che un certo contenuto, che lo pregiudica, non sia reso più fruibile on-line. A tal riguardo la sentenza dichiara di poter risolvere il conflitto tra i diversi interessi in gioco solo in ragione di un attento bilanciamento dei medesimi, per poi concludere affermando che appare opportuno obbligare il motore di ricerca a non indicizzare più le pagine sgradite all'interessato, piuttosto che chiedere al c.d. sito sorgente di non pubblicare o di rimuovere la relativa notizia (paragrafo n. 88 della sentenza).

Per concludere il discorso, si evidenzia tuttavia che la stessa sentenza (al paragrafo n. 99) precisi che gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che il diritto all'oblio prevale, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca ma anche sull'interesse del pubblico ad accedere all'informazione suddetta, sempre che non risulti, per ragioni particolari – come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica – che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso all'informazione stessa.

Con una sentenza del 16 luglio 2013 (caso *Węgrzybowski e Smolczewski vs. Polonia*, Rc. N. 33846/2007), anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta sul tema del bilanciamento tra libertà di espressione, interessi individuali incisi dall'esercizio di tale libertà e interesse pubblico a conoscere la data informazione (21). Sebbene nel caso in questione non venga in rilievo il diritto all'oblio in quanto il giudice nazionale ha già accertato il carattere diffamatorio della notizia, la sentenza risulta ai nostri fini particolarmente significativa giacché disconosce all'interessato il diritto ad ottenere la rimozione della notizia (pur diffamatoria) pubblicata on-line, in considerazione del fatto che, secondo la Corte, il punto di equilibrio tra conservazione della notizia nel patrimonio informativo della Rete e la pretesa della persona coinvolta alla tutela dell'identità personale va individuato nell'obbligo, posto a carico dell'editor, di pubblicare on-line una nota di aggiornamento che consenta al pubblico un'immediata contestualizzazione della notizia alla luce degli avvenimenti storici successivi alla pubblicazione quale, ad esempio, l'emissione di una sentenza che ne accerti il carattere diffamatorio (22).

(19) In proposito, cfr., *ex ceteris*, FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in RESTA - ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, cit., 29, nonché in *Dir. inf. e inform.*, 2014, 591; RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino 2014; NISTICÒ - PASSAGLIA (a cura di), *Internet e costituzione*, Torino, 2014; BERTOLINI - LUBELLO - POLLICINO, *Internet, regole e tutela dei diritti fondamentali*, Roma, 2013; nonché DE MINICO, *Internet, regole e anarchia*, Napoli, 2012; e RODOTÀ, *Una costituzione per Internet?*, in *Politica e diritto*, Milano, 2010.

(20) La sentenza è stata commentata da molti autori. *Ex ceteris*, v. PALMIERI - PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi Quaderni del Foro Italiano*, Quaderno n. 1, disponibile alla pagina Internet <<http://www.foroitaliano.it/wpcontent/uploads/2014/05/quaderno-n-1.pdf>>; ma, per una articolata riflessione a più voci, v. anche RESTA - ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, it. (liberamente fruibile on-line all'indirizzo <<http://romatpress.uniroma3.it/ojs/index.php/oblio>>).

(21) Tra gli altri, per un commento v. cfr. NANNIPIERI, *La sopravvivenza online di articoli giornalistici dal contenuto diffamatorio: la pretesa alla conservazione dell'identità e la prigione della memoria nel cyberspazio. Osservazioni intorno a Corte CEDU, IV Sez., sentenza 16 luglio 2013 (Węgrzybowski e Smolczewski vs. Polonia, Rc. N. 33846/2007)*, disponibile alla pagina Internet <http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0030_nannipieri.pdf>.

(22) Il principio appare conforme a quello a più riprese affermato anche dalla giurisprudenza americana, a partire dal caso *Georg Firth v. State*

Il tema indagato dalla CGUE e dalla CEDU è stato oggetto anche in Italia di alcuni recenti significativi arresti pretori, che però vanno in una diversa direzione rispetto a quelle (pure, come visto, tra loro diverse) tracciate dalle corti europee.

Ed infatti, nella sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012 (23), la III sezione civile della Corte di Cassazione – al contrario di quanto avevano ritenuto il Garante privacy e il giudice di prime cure – ha affermato che l'interessato, al fine di tutelare i suoi diritti della personalità, ed in specie il suo (asserito) diritto all'oblio, piuttosto che al motore di ricerca ha titolo di rivolgersi direttamente al gestore del sito c.d. sorgente, il quale è obbligato – se mantiene l'informazione disponibile on-line e dunque fruibile per tutti o, comunque, per un certo numero di utenti – ad aggiornare l'informazione così che risulti sempre attuale e completa.

La Corte ha, inoltre, evidenziato la sussistenza di un obbligo di integrare o aggiornare la notizia non più attuale, divenuta “fatto storico” e quindi transitata nel relativo archivio, ma potenzialmente dannosa per la lesione della «proiezione sociale dell'identità personale» dell'interessato. E ciò perché, sempre secondo i giudici, «anche quando sussiste, come nella fattispecie, l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto in epoca passata» – e dunque non può essere accolta l'istanza di tutela dell'oblio formulata dall'interessato – «emerge la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda» (24).

La distanza tra questa impostazione ed entrambe le impostazioni seguite dalle Corti europee di cui ai prece-

deni paragrafi – ed in particolare dalla Corte di Lussemburgo nel caso “Google Spain” – risulta evidente.

Altrettanto evidente appare la distanza, dai cennati modelli europei, da un'altra significativa recente pronuncia italiana in materia.

Si tratta della sentenza n. 5107 con cui la Corte di Cassazione, III sezione penale, il 3 febbraio del 2014 (25), ha statuito, nel celebre caso conosciuto come “Google/Vivi Down”, che, in ipotesi di caricamento da parte degli utenti (c.d. *uploaders*), su un sito Internet che offre il servizio di *hosting*, di un contenuto testuale, audio, video o multimediale, stante la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza per i fornitori del servizio, sono gli utenti ad essere titolari del trattamento dei dati personali di terzi e non anche il *provider*. Ed inoltre che i reati di cui all'art. 167 del Codice della *privacy* devono essere intesi come reati propri, trattandosi di condotte che si concretizzano in violazioni di obblighi dei quali è destinatario in modo specifico solo il titolare del trattamento e non ogni altro soggetto che si trovi ad avere a che fare con i dati oggetto di trattamento, senza essere dotato dei relativi poteri decisionali.

Le due pronunce di legittimità appena citate sostanzialmente negano, rispetto alla sfera applicativa delle norme in materia di trattamento dei dati personali, un ruolo rilevante ai *provider* che si limitano a fornire il servizio (c.d. *hosting*) di ospitalità in Rete di materiali altrui ovvero che mettono a disposizione degli utenti un motore di ricerca di contenuti della Rete.

Tuttavia, di tale negazione non sembra tenere particolarmente conto la giurisprudenza italiana di merito degli ultimi anni.

Ed infatti, secondo il Tribunale di Milano (26), addirittura i motori di ricerca forniscono «informazioni diverse ed assai più invasive rispetto a quelle fornite dai siti sorgente». Secondo il Tribunale di Napoli Nord (27), invece, vero è che l'*hosting provider*, non intervenendo «sui contenuti generati dagli utenti che memorizza temporaneamente (come avviene nel caso di Google web Search) non è responsabile per quei contenuti», ma ciò, ai sensi del d.lgs. 70/2003 (di recepimento della Direttiva

of New York, Court of Appeals of the State of New York, July 2th 2002, 98 N.Y.2d 365 (2002). Cfr., *ex ceteris*, Cooper, *Following in the European Union's Footsteps: Why the United States Should Adopt its Own «Right To Be Forgotten» Law for Crime Victims*, J. Marshall J. Info. Tech. & Privacy L. p. 185, (2016).

(23) La sentenza è pubblicata, *ex multis*, in *Danno e resp.*, 2012, 747. Per note critiche v. DI CIOMMO - PARDOLESI, *op. cit.*

(24) Tale aggiornamento, secondo la Corte, deve essere garantito tramite «il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria», visto che «i dati devono risultare ‘esatti’ e ‘aggiornati’ in relazione alla finalità del loro trattamento». In caso contrario, infatti, «la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando, quindi, parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera». Su come si possa arrivare a questo risultato, la sentenza non si pronuncia; ma, dalla sua lettura, non sembra evincersi che un obbligo di aggiornamento scatti solo a seguito della formale relativa richiesta dell'interessato (come sembrerebbe più logico, e coerente con i principi emersi in ordine alla (ir)responsabilità del *provider* sino all'attivazione di una procedura di “notice and take-down”), quanto piuttosto che l'obbligo in questione operi a prescindere da qualsiasi iniziativa dell'interessato.

(25) La sentenza è pubblicata, *ex ceteris*, in *Foro it.*, 2014, II, 346, con commento di DI CIOMMO, *Google/Vivi Down, atto finale: l'hosting provider non risponde quale titolare del trattamento dei dati*.

(26) Ordinanza del 28 settembre 2016, pubblicata in *Foro it.*, 2016, I, p. 3594.

(27) Ordinanza del 10 agosto 2016, pubblicata in *Foro it.*, *Le banche dati, archivio Merito ed extra*. Sulla vicenda più ampiamente BOCCHINI, *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*, 2017, 632. La pronuncia è commentata, *ex aliis*, da BUGIOLACCHI, *I presupposti dell'obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell'“hosting provider” tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, 536; da MONTANARI, *La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone)*, in *Dir. inf. e inform.*, 2017, 254.

2000/31/CE sul commercio elettronico), solo a condizione che esso provveda alla rimozione degli stessi o alla disabilitazione dell'accesso a quei contenuti non appena venga "effettivamente a conoscenza" del fatto che: (i) le informazioni siano state cancellate dal sito fonte nel quale erano pubblicate o che l'accesso a tali informazioni sia stato disabilitato dal gestore del sito fonte, ovvero (ii) un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne abbia disposto la rimozione o la disabilitazione. Un'altra recente, e significativa, pronuncia della Corte di Cassazione italiana in materia di diritto all'oblio è costituita dalla sentenza n. 38747 del 2017, adottata dalla V sezione penale, in cui si afferma che, anche rispetto ad un fatto avvenuto più di trent'anni prima, è ben possibile che permanga un interesse pubblico alla rievocazione di una data notizia, e dunque che il relativo trattamento dei dati personali risulti legittimo all'esito dell'operazione di bilanciamento degli interessi in gioco a cui il giudice è tenuto (28).

Su questa linea, tendente a tutelare, per quanto possibile, la libertà di informare, informarsi ed essere informati, e dunque proiettata a garantire anche la massima libertà di espressione di quanti svolgono attività informativa rivolta al pubblico (e, come evidente, con Internet tale attività non può dirsi più prerogativa dei giornalisti), sembra, allo stato, attestarsi la giurisprudenza italiana di merito (29). Tanto che la Suprema Corte di Cassazio-

ne, con la sentenza 24 giugno 2016 n. 13161 (30), emessa dalla I Sezione civile, afferma che una notizia pubblicata in Internet nell'immediatezza del fatto di cronaca che ne è oggetto, diventa risalente già quando è decorso un periodo di «circa due anni e mezzo» dal fatto, sicché «la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale *on-line*» di tale notizia «esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione e memorizzazione *on-line* di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia» (31).

5. Art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 e diritto all'oblio

Come noto, dallo scorso 25 maggio il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR dal titolo inglese «General Data Protection Regulation»), ha sostituito la Direttiva 95/46/CE, e dunque rappresenta il perno dell'attuale legislazione europea in materia di *privacy* (32). Il Regolamento ha apportato numerose e rilevanti novità in materia di trattamento dei dati personali e, più in generale, di diritti della personalità. Tra le più importanti, particolarmente significativa risulta l'introduzione di un espresso riferimento al diritto all'oblio; circostanza questa che non è ovviamente sfuggita al Collegio che ha pronunciato l'ordinanza in rassegna. Si tratta della prima volta che in una normativa europea si riconosce

(28) La pronuncia è pubblicata in *Foro it.*, 2017, I, 649, con nota di PARDOLESI. Nel caso di specie si lamentava la pubblicazione, nel 2007, su un noto quotidiano nazionale, di un articolo relativo ad un fatto di cronaca, nell'ambito del quale veniva rievocata la vicenda, dai contorni mai del tutto chiariti, in cui nel 1987 perse la vita un giovane cittadino tedesco a seguito di un colpo di fucile esploso da Vittorio Emanuele di Savoia. Il giornalista, in un passaggio dell'articolo contestato, faceva riferimento a quest'ultimo indicandolo come «quello che usò con disinvoltura il fucile all'isola di Cavallo, uccidendo un uomo». Ma sia in sede penale che civile i giudici hanno negato che tale affermazione possa integrare un illecito e, per quanto concerne il diritto all'oblio, la Cassazione, nella sentenza n. 38747/17, confermando la pronuncia di appello, precisa che dal punto di vista soggettivo, tra l'altro, «Vittorio Emanuele di Savoia è figlio dell'ultimo re d'Italia e, secondo il suo dire, erede al trono d'Italia», per cui le vicende che lo riguardano sono senz'altro, anche oggettivamente, di interesse pubblico. Conclude, dunque, la Cassazione stabilendo che «il diritto all'oblio sulle proprie vicende personali [...] si deve confrontare, invero, col diritto della collettività ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti, anche quando da essa derivi discredito alla persona che è titolare di quel diritto, sicché non può dolersi Savoia della riesumazione di un fatto certamente idoneo alla formazione della pubblica opinione».

(29) Cfr. la sentenza del 3 dicembre 2015 del Tribunale di Roma, pubblicata, tra l'altro, in *Foro it.*, 2016, I, 1040, con nota di Pardolesi, nonché in *Danno e resp.*, 2016, 299, con nota di Russo; e in *Resp. civ. prev.*, 2016, 583, con nota di Citarella. Nella più recente giurisprudenza italiana si presta particolare attenzione alla tutela della libertà di espressione e informazione *on-line*. Sono espressione di questo meritorio orientamento le ordinanze del Trib. Roma, I Sezione civile (G.U. Dott.ssa Pratesi), 8 giugno 2017, e del Tribunale di Trani (G.U. Dott. Labianca), 28 agosto 2017, allo stato inedite, ed inoltre la sentenza del Trib. di Roma, 27 settembre 2017, anch'essa inedita.

(30) La sentenza è pubblicata, tra l'altro, in *Foro it.*, 2016, I, 2729, con nota di PARDOLESI.

(31) A tal riguardo può aggiungersi che nella recente sentenza n. 16111 del 2013 (in *Danno e resp.*, 2014, 271) la Cassazione ha deciso un caso che vedeva contrapposti, come parte resistente, un cittadino italiano, appartenuto in tempo remoto ad un noto gruppo terroristico, e come ricorrente un giornale che, a distanza di 19 anni dai fatti, aveva ricordato la circostanza nel riportare un'altra notizia. Nella sua decisione la Cassazione afferma che: 1) nel caso in questione vi è stata una indubbia «violazione alla riservatezza» ricavabile «dalla mancanza di consenso dell'interessato, dalla mancanza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia e dall'arbitrario collegamento [...]» tra la notizia attuale e il riferimento alla vicenda datata.

(32) Il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla libera circolazione e alla protezione dei dati personali, è stato emanato il 27 aprile 2016 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* n. 119 del 4 maggio 2016. Sul tema, sia consentito rinviare, anche per maggiori approfondimenti riguardo a considerazioni svolte in alcuni passaggi di questo scritto, a DI CIOMMO, *Il diritto all'oblio (oblito) nel regolamento Ue 2016/679 sul trattamento dei dati personali*, in *Foro it.*, 2017, V, 315; ID., *Privacy in Europe After Regulation (EU) No 2016/679: What Will Remain of the Right to Be Forgotten?*, in *The Italian Law Journal*, 2017, 623; e ID., *Diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione del trattamento e diritto all'oblio*, in CUFFARO - D'ORAZIO - RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 765. Ma v. anche BONAVITA - PARDOLESI, *GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)*, in *Danno e resp.*, 2018, 269.

l'esistenza di tale diritto, la cui matrice è stata storicamente giurisprudenziale⁽³³⁾.

Il riferimento in questione viene svolto nella rubrica dell'art. 17, dove, accanto alla locuzione "diritto alla cancellazione", si legge, tra parentesi tonde, la diversa espressione "diritto all'oblio". Nella versione di lingua inglese, la rubrica dell'art. 17 è, dunque, la seguente: "Right to erasure ('right to be forgotten)". L'espressione 'right to be forgotten' è inoltre utilizzata in ben tre considerando del Regolamento, e cioè il 65, il 66 e il 156.

È appena il caso di precisare che l'art. 17 è inserito nel Capitolo III del Regolamento intitolato, nella versione ufficiale inglese, "Rights of the data subject" (in italiano, "Diritti dell'interessato") e, più in particolare, nella sezione 3 di tale capitolo, intitolata "Rectification and erasure" (in italiano, "Rettifica e cancellazione").

Il legislatore europeo, ponendo il richiamo al diritto all'oblio solo tra parentesi e nell'ambito di una disposizione dedicata alla cancellazione dei dati personali, sembra aver voluto inquadrare il diritto all'oblio riconducendolo nell'alveo del tema relativo alla "cancellazione" che l'interessato può ottenere in determinati casi. Quest'ultimo, come noto, costituisce un tema classico per i cultori del diritto alla *privacy*, posto che tutte le normative dei vari Stati europei successive alla Direttiva 95/46/CE, in ossequio a quest'ultima, riconoscono, in presenza di determinate condizioni, il diritto alla cancellazione dei dati personali tra i diritti fondamentali dell'interessato⁽³⁴⁾.

In vero, durante i lavori preparatori, il testo del Regolamento si esprimeva in termini diversi ed infatti conteneva, sempre nella rubrica dell'art. 17, la formula "right to be forgotten or right to erase". Sennonché, tale formula è stata, alla fine, abbandonata, sia per il timore di alcuni parlamentari europei circa la confusione che la congiun-

zione avversativa, in assenza di specificazioni, avrebbe determinato, sia per l'ostracismo di alcuni commentatori americani i quali temevano che la rubrica estesa della norma potesse indurre a ritenere la stessa deputata a disciplinare aspetti ulteriori rispetto alla mera cancellazione del dato⁽³⁵⁾.

Anche a prescindere da questi dettagli, in definitiva, il risultato ottenuto in materia di diritto all'oblio dal Regolamento 2016/679, nel suo complesso, appare deludente.

E ciò non solo perché, tra l'altro, nella normativa europea in esame – malgrado le incertezze in proposito evidenziate dalle più recenti sentenze dei vari Paesi membri dell'Unione e rafforzate dalla diversa impostazione che al tema viene riservata fuori dai confini europei⁽³⁶⁾ – manca una definizione nonché una disciplina specifica dedicata all'istituto.

Bensi, anche e soprattutto, perché vi è il rischio che in ossequio alle nuove norme, se non interpretate nel modo giusto, si possa finire per svuotare (almeno parzialmente) di contenuto il concetto stesso di diritto all'oblio. O meglio, il concetto di diritto all'oblio per come declinato negli ordinamenti giuridici europei di matrice civilistica, in quanto, per l'appunto, se lo si ritiene mera espressione del diritto alla cancellazione dei dati, o comunque per intero ricompreso in quest'ultimo, il diritto all'oblio perde gran parte della sua connotazione tipica. Ed è proprio attorno a questa connotazione tipica che, invece, per via giurisprudenziale, negli ultimi lustri, si sono riconosciuti all'interessato anche (quanto meno) il diritto alla deindicizzazione (c.d. *delisting*) dai motori di ricerca di Internet dei contenuti considerati illeciti, il diritto alla anonimizzazione del dato (che così perde la sua qualifica di personale) e il diritto alla esatta contestualizzazione del dato non più attuale che sia meso a disposizione del pubblico⁽³⁷⁾.

(33) A correzione dell'idea per cui il diritto all'oblio difetti di un fondamento normativo, il nostro Garante Privacy, (cfr. la decisione del 7 luglio 2005) ha affermato che esso trova un suo fondamento nell'art. 11, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 196 del 2003, ai sensi del quale i dati personali oggetto di trattamento devono essere «conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati». Si aggiunga a questo che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 all'art. 8 sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, inteso come diritto fondamentale, ma non fa alcun riferimento, neanche implicito, al diritto all'oblio. Lo stesso è a dirsi per la "Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali" (n. 108) del 1981 e per la Direttiva europea 95/46/CE. Tanto che il 4 novembre del 2010 la Commissione Europea, nell'ambito di una proposta di "strategia per rafforzare le norme sulla protezione dei dati dell'UE", dichiara che il cittadino dovrebbe vedersi riconosciuto il diritto all'oblio (v. il documento disponibile on-line all'indirizzo <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1462_it.htm>).

(34) Cfr., ad esempio, l'art. 7 del d.lgs. 196/2003, e cioè del T.U. italiano in materia di *privacy*.

(35) Cfr., tra gli altri, AMBROSE, *Speaking of forgetting: Analysis of possible non-EU responses to the right to be forgotten and speech exception*, in *Telecommunications Policy* 38 (8), 800-811.

(36) Cfr., oltre alla dottrina più avanti richiamata, MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Milano, 2017 e DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, 1101. Circa le differenze culturali tra l'approccio nordamericano e quello europeo al tema della tutela della *privacy*, ed in particolare del diritto all'oblio, cfr., *ex ceteris*, WHITMAN, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty*, 113 Yale L.J. 1151, 1208 (2004); WERRO, *The Right to Inform vs. The Right to be Forgotten: A Transatlantic Clash*, in *Liability in the Third Millennium*, Colombi Ciacchi, Godt, Rott, Smuth (eds), Baden-Baden, F.R.G., 2009, 294; ROSEN, *The Right to be Forgotten*, 64 Stan. L. Rev. Online 88 (2012); e WALKER, *The Right to Be Forgotten*, 64 Hastings L.J., 257 (2012).

(37) In dottrina sono state espresse posizioni molto diverse circa il rapporto che può operare tra diritto all'oblio e diritto alla cancellazione dei dati personali. Alcuni autori, infatti, hanno espressamente affermato che il diritto alla cancellazione è in grado di ricomprendere anche la fatti-

Tale (seppur parziale) svuotamento di contenuto sarebbe gravido di conseguenze concrete. A riguardo, basta considerare che la grande rilevanza assunta negli ultimi anni dal diritto all'oblio si deve principalmente al fatto che ogni materiale – notizia, prodotto editoriale o semplice dato che sia – una volta pubblicato da qualcuno in un certo sito e tramite un certo *server*, non solo resta in Rete sostanzialmente per sempre e viene copiato, anche in automatico, da o in svariati altri siti e/o *server*, ma soprattutto, attraverso i motori di ricerca, può essere rinvenuto in qualsiasi momento da chiunque in modo molto semplice ed immediato. Quindi, non basta riconoscere all'interessato il diritto di pretendere la cancellazione dei dati nei confronti del titolare del singolo trattamento per risolvere il problema e, dunque, tutelare effettivamente l'interesse protetto, giacché quanto meno, a tal fine, è necessario che il diritto a chiedere la deindicizzazione sia considerato ricompreso nel diritto alla cancellazione (38). Cosa quest'ultima allo stato, però, tutt'altro che scontata, alla luce del Regolamento europeo in esame.

6. Oblio e cronaca: la difficile (ma necessaria) individuazione dei criteri di bilanciamento

Il terzo comma dell'art. 17 del Regolamento – riportato per intero nell'ordinanza in rassegna – risulta di un certo interesse nell'economia della presente riflessione in quanto elenca le ipotesi nelle quali il diritto alla cancellazione non opera.

Allo stesso modo di quanto può dirsi circa i contenuti del primo comma dell'art. 17 non si tratta, in vero, di novità rispetto al quadro pre-regolamento definito in ambito giurisprudenziale.

Ed, infatti, in estrema sintesi, la disposizione in parola ribadisce che il diritto alla cancellazione (anche come strumentale alla miglior tutela del diritto all'oblio) non può essere riconosciuto all'interessato quando il trattamento dei dati personali sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla *libertà di espressione e di informazione*; b) per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri; c) per motivi di interesse pubblico sanitario; d) per motivi di archiviazione nel

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; nonché d) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

In definitiva la norma afferma che, all'esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto all'oblio – *rectius*, il diritto alla cancellazione dei dati personali, che può operare a tutela anche di situazioni giuridiche diverse dal diritto all'oblio – soccombe quando vi siano ragioni superiori, e cioè quelle elencate, che, per l'appunto, prevalgono e rendono sterile l'eventuale richiesta di cancellazione da parte dell'interessato.

In tale contesto risulta di particolare rilievo il considerando n. 153, che in combinato con l'art. 85 (primo comma), sempre del GDPR, affida al diritto degli Stati membri il compito di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria (39).

Del resto, come sopra visto, la giurisprudenza italiana, anche più recente, che si è occupata del tema, non ha manifestato incertezze nell'affermare costantemente l'esigenza di rintracciare, caso per caso, il giusto punto di equilibrio tra esigenza di tutela del soggetto titolare di un interesse all'oblio ed esigenze alla pubblicazione, alla diffusione o al mantenimento (40). Dunque, anche sotto questo profilo la odierna ordinanza della Terza Sezione civile della Cassazione appare condivisibile, laddove osserva che il punto di esatto bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio vada ricercato, caso per caso, in concreto, ma sulla base di criteri chiari che, in assenza di riferimenti legislativi, è bene siano fissati dalla Suprema Corte, Sezioni Unite o Sezione semplice che sia.

(39) In più, il secondo comma dell'art. 85 stabilisce che «Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe [...] qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione»; ed il terzo comma che «Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica».

(40) A questo proposito, giova citare la recente sentenza n. 16111 del 2013, in *Danno e resp.*, 2014, 271) con cui la Cassazione italiana ha deciso un caso che vedeva contrapposti, come parte resistente, un cittadino italiano, appartenuto in tempo remoto ad un noto gruppo terroristico, e come ricorrente un giornale che, a distanza di 19 anni dai fatti, aveva ricordato la circostanza nel riportare un'altra notizia. Nella sua decisione la Cassazione afferma che: 1) nel caso in questione vi è stata una indubbia «violazione alla riservatezza» ricavabile «dalla mancanza di consenso dell'interessato, dalla mancanza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia e dall'arbitrario collegamento [...] tra la notizia attuale e il riferimento alla vicenda datata; e 2) in applicazione dei principi di rango costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e del diritto alla riservatezza (art. 2 Cost.), la pubblicazione è legittima a distanza di tempo solo quando risulta l'essenzialità dell'informazione, l'effettivo interesse pubblico alla stessa e il rispetto del codice deontologico dei giornalisti.

specie concernente il diritto all'oblio (cfr. BUNN, *The curious case of the right to be forgotten*, in *Computer Law and Security Review*, 2015, 51, 336). Altri autori hanno, invece, sottolineato come siano vari, e dunque anche diversi dal diritto alla cancellazione, le facoltà ricomprese nel «*right to be forgotten*» (cfr., *ex multis*, KOOPS, *Forgetting Footprints, Shunning Shadows. A Critical Analysis of the "Right to be forgotten" in Big Data Practice*, in *Tilburg Law School Legal Studies Researcher Paper Series*, 8/2012, ma cfr. anche LINDSAY, *The «Right To Be Forgotten» by Search Engines under Data Privacy Law: A Legal and Policy Analysis of the Costeja Decision*, in KENYON, *Comparative Defamation and Privacy Law*, Cambridge University Press, 2016).

(38) Su questo specifico aspetto, tra i molti altri, v. Crockett (Comment), *The Internet (Never) Forgets*, p. 19, *SMU Sci. & Tech. L. Rev.*, 151 (2016).

